Prot. n. DDA/00001043 del 24 maggio 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1467, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n.775/DDA/CA)

Con istanza DDA/1467, pervenuta in data 23 maggio 2018 (prot. n. DDA/0001036), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società BIM Distribuzione S.r.l., detentrice dei diritti di sfruttamento sull'opera oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet https://itastreaming.video/, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, della seguente opera di carattere audiovisivo:

- "*Final Portrait*", alla pagina internet

  <*omissis*>

L'istante, ha dichiarato, inoltre, che: "*L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito itastreaming.video è presumibilmente un alias di itastreaming.org, già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l'istanza DDA/1434 e bloccato da AGCOM, dal momento che il sito risulta uguale nel layout grafico e nella struttura degli URL delle singole pagine ed è ancora presente l'opera segnalata nella precedente istanza. Inoltre navigando tramite un proxy il dominio itastreaming.org si viene reindirizzati automaticamente su itastreaming.video*".

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alla pagina *internet* sopra indicata, la riproduzione dell'opera audiovisiva sopra riportata e la stessa appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, lett. *a)* e *d)*, della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- non risultano il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta verosimilmente registrato dalla società NameCheap, Inc, con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ, Stati Uniti, e indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto di un soggetto non indentificabile. Inoltre sul sito è presente il seguente contatto mail itastreaming@hush.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui

indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Inoltre, si rileva che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione di inibizione dell'accesso da parte dell'Autorità con delibera n. 78/18/CSP e con delibera n. 101/18/CSP tale elemento valutato unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1467 è stata presentata da un'associazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u)* del Regolamento giustifica l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1467**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1467, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro l' **8 giugno 2018.**

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul

sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore

Firmato da:Benedetta Alessi Liberatore
Organizzazione:AGCOM/95011660636
Data: 24/05/2018 12:12:59